

ALLEGATO I

Definizione di PMI*Articolo 1***Impresa**

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

*Articolo 2***Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese**

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

*Articolo 3***Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari**

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti dell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;

- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.
2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

ALLEGATO II

Informazioni relative agli aiuti di Stato esenti a norma delle condizioni previste dal presente regolamento

PARTE I

(da presentare mediante l'applicazione informatica della Commissione in conformità all'articolo 11)

| | | |
|--|---|---|
| Riferimento dell'aiuto | <i>(da completare a cura della Commissione)</i> | |
| Stato membro | | |
| Numero di riferimento dello Stato membro | | |
| Regione | Denominazione della regione (NUTS ⁽¹⁾) | Status dell'aiuto a finalità regionale ⁽²⁾ |
| | | |
| Autorità che concede l'aiuto | Denominazione | |
| | Indirizzo postale | |
| | Indirizzo internet | |
| Titolo della misura di aiuto | | |
| Base giuridica nazionale (riferimento alla pertinente pubblicazione nazionale ufficiale) | | |
| Link al testo integrale della misura di aiuto | | |
| Tipo di misura | <input type="checkbox"/> Regime | Denominazione del beneficiario e del gruppo ⁽³⁾ cui appartiene |
| | <input type="checkbox"/> Aiuto ad hoc | |
| Modifica di un regime di aiuti o di un aiuto ad hoc esistenti | Commission aid reference | |
| | <input type="checkbox"/> Proroga | |
| | <input type="checkbox"/> Modifica | |
| Durata ⁽⁴⁾ | <input type="checkbox"/> Regime | dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa |
| Data di concessione ⁽⁵⁾ | <input type="checkbox"/> Aiuto ad hoc | gg/mm/aaaa |
| Settori economici interessati | <input type="checkbox"/> Tutti i settori economici ammissibili a ricevere aiuti | |
| | <input type="checkbox"/> Limitato a settori specifici — Specificare a livello di gruppo NACE ⁽⁶⁾ | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Tipo di beneficiario | <input type="checkbox"/> PMI | | |
| | <input type="checkbox"/> Grande impresa | | |
| Dotazione | Importo totale annuo della dotazione prevista del regime ⁽⁷⁾ | Valuta nazionale (importo intero) | |
| | Importo totale dell'aiuto ad hoc concesso all'impresa ⁽⁸⁾ | Valuta nazionale (importo intero) | |
| | <input type="checkbox"/> Per le garanzie ⁽⁹⁾ | Valuta nazionale (importo intero) | |
| Strumento di aiuto | <input type="checkbox"/> Sovvenzione/Contributo in conto interessi | | |
| | <input type="checkbox"/> Prestito/Anticipo rimborsabile | | |
| | <input type="checkbox"/> Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione ⁽¹⁰⁾) | | |
| | <input type="checkbox"/> Agevolazione fiscale o esenzione fiscale | | |
| | <input type="checkbox"/> Misura per il finanziamento del rischio | | |
| | <input type="checkbox"/> Altro (specificare) Precisare a quale categoria potrebbe corrispondere meglio dal punto di vista dei suoi effetti/della sua funzione : | | |
| <input type="checkbox"/> Sovvenzione | | | |
| <input type="checkbox"/> Prestito | | | |
| <input type="checkbox"/> Garanzia | | | |
| <input type="checkbox"/> Agevolazione fiscale | | | |
| <input type="checkbox"/> Misura per il finanziamento del rischio | | | |
| <input type="checkbox"/> Se cofinanziato da fondi UE | Denominazione del fondo UE: | Importo del finanziamento (per fondo UE) | Valuta nazionale (importo intero) |

⁽¹⁾ NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente, la regione è specificata a livello 2.

⁽²⁾ Articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE (status «A»); articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (status «C»); zone non assistite, ossia zone non ammissibili agli aiuti a finalità regionale (status «N»).

⁽³⁾ Ai sensi delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato e ai fini del presente regolamento, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La Corte di giustizia ha stabilito che le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa.

⁽⁴⁾ Periodo durante il quale l'autorità che concede l'aiuto può impegnarsi a concedere l'aiuto.

⁽⁵⁾ Stabilita in conformità all'articolo 2, punto 27, del regolamento.

⁽⁶⁾ NACE Rev. 2 — Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea. Generalmente, il settore è specificato a livello di gruppo.

⁽⁷⁾ Per un regime di aiuti: indicare l'importo annuo totale della dotazione prevista del regime o la riduzione stimata del gettito fiscale annuo per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime.

⁽⁸⁾ Per un aiuto ad hoc: indicare l'importo complessivo dell'aiuto/della riduzione del gettito fiscale.

⁽⁹⁾ Per le garanzie: indicare l'importo (massimo) dei prestiti garantiti.

⁽¹⁰⁾ Se del caso, fare riferimento alla decisione della Commissione che approva la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento.

PARTE II

(da presentare mediante l'applicazione informatica della Commissione in conformità all'articolo 11)

Indicare la disposizione del regolamento generale di esenzione per categoria a norma della quale viene data attuazione alla misura di aiuto

| Obiettivo principale — Obiettivi generali (elenco) | Obiettivi (elenco) | Intensità massima di aiuto in % o importo massimo annuo dell'aiuto in valuta nazionale (importo intero) | Maggiorazioni e PMI in % | |
|--|---|--|--------------------------|---------|
| Aiuti a finalità regionale — Aiuti agli investimenti ⁽¹⁾ (art. 14) | <input type="checkbox"/> Regime | % | % | |
| | <input type="checkbox"/> Aiuti ad hoc | % | % | |
| Aiuti a finalità regionale — Aiuti al funzionamento (art. 15) | <input type="checkbox"/> Costi di trasporto di merci nelle zone ammissibili [art. 15, par. 2, lettera a)] | % | % | |
| | <input type="checkbox"/> Sovraccosti nelle regioni ultraperiferiche [art. 15, par. 2, lettera b)] | % | % | |
| <input type="checkbox"/> Aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano (art. 16) | | valuta nazionale | % | |
| <input type="checkbox"/> Aiuti alle PMI [artt. 17-18-19-20] | | % | % | |
| Aiuti alle PMI — Accesso delle PMI ai finanziamenti (artt. 21-22) | <input type="checkbox"/> Aiuti al finanziamento del rischio (art. 21) | valuta nazionale | % | |
| | <input type="checkbox"/> Aiuti alle imprese in fase di avviamento (art. 22) | valuta nazionale | % | |
| <input type="checkbox"/> Aiuti alle PMI — Aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI (art. 23) | | %; se la misura consiste in aiuti alle imprese in fase di avviamento: valuta nazionale | % | |
| <input type="checkbox"/> Aiuti alle PMI — Aiuti ai costi di esplorazione (art. 24) | | % | % | |
| Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt. 25-30) | Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (art. 25) | <input type="checkbox"/> Ricerca fondamentale [art. 25, par. 2, lettera a)] | % | % |
| | | <input type="checkbox"/> Ricerca industriale [art. 25, par. 2, lettera b)] | % | % |
| | | <input type="checkbox"/> Sviluppo sperimentale [art. 25, par. 2, lettera c)] | % | % |
| | | <input type="checkbox"/> Studi di fattibilità [art. 25, par. 2, lettera d)] | % | % |
| | <input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca (art. 26) | | % | % |
| | <input type="checkbox"/> Aiuti ai poli d'innovazione (art. 27) | | % | % |
| | <input type="checkbox"/> Aiuti all'innovazione a favore delle PMI (art. 28) | | % | % |

| Obiettivo principale —Obiettivi generali (elenco) | Obiettivi (elenco) | Intensità massima di aiuto in % o importo massimo annuo dell'aiuto in valuta nazionale (importo intero) | Maggiorazioni e PMI in % |
|--|---|---|--------------------------|
| | <input type="checkbox"/> Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione (art. 29) | % | % |
| | <input type="checkbox"/> Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura (art. 30) | % | % |
| <input type="checkbox"/> Aiuti alla formazione (art. 31) | | % | % |
| Aiuti a favore di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità (artt. 32-35) | <input type="checkbox"/> Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali (art. 32) | % | % |
| | <input type="checkbox"/> Aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali (art. 33) | % | % |
| | <input type="checkbox"/> Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità (art. 34) | % | % |
| | <input type="checkbox"/> Aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati (art. 35) | % | % |
| Aiuti per la tutela dell'ambiente (artt. 36-49) | <input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme (art. 36) | % | % |
| | <input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione (art. 37) | % | % |
| | <input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica (art. 38) | % | % |
| | <input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica degli immobili (art. 39) | valuta nazionale | % |
| | <input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento (art. 40) | % | % |
| | <input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 41) | % | % |
| | <input type="checkbox"/> Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (art. 42) | % | % |
| | <input type="checkbox"/> Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta (art. 43) | % | % |
| | <input type="checkbox"/> Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali in conformità alla direttiva 2003/96/CE (art. 44) | % | % |
| | <input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati (art. 45) | % | % |
| | <input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico (art. 46) | % | % |
| | <input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti (art. 47) | % | % |
| | <input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche (art. 48) | % | % |
| | <input type="checkbox"/> Aiuti per gli studi ambientali (art. 49) | % | % |

| Obiettivo principale —Obiettivi generali (elenco) | Obiettivi (elenco) | Intensità massima di aiuto in % o importo massimo annuo dell'aiuto in valuta nazionale (importo intero) | Maggiorazioni e PMI in % |
|---|---|---|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (art. 50) | Intensità massima di aiuto | % | % |
| | Tipo di calamità naturale | <input type="checkbox"/> terremoto <input type="checkbox"/> valanga <input type="checkbox"/> frana <input type="checkbox"/> inondazione <input type="checkbox"/> tromba d'aria <input type="checkbox"/> uragano <input type="checkbox"/> eruzione vulcanica <input type="checkbox"/> incendio boschivo | |
| | Data in cui si è verificato l'evento calamitoso | dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa | |
| <input type="checkbox"/> Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote (art. 51) | | % | % |
| <input type="checkbox"/> Aiuti per le infrastrutture a banda larga (art. 52) | | valuta nazionale | % |
| <input type="checkbox"/> Aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio (art. 53) | | % | % |
| <input type="checkbox"/> Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive (art. 54) | | | |
| | | % | % |
| <input type="checkbox"/> Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali (art. 55) | | % | % |
| <input type="checkbox"/> Aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali (art. 56) | | % | % |
| ⁽¹⁾ In caso di aiuti ad hoc a finalità regionale che integrano aiuti concessi a norma di uno o più regimi di aiuti, indicare sia l'intensità dell'aiuto concesso a norma del regime che l'intensità dell'aiuto ad hoc. | | | |

ALLEGATO III

Disposizioni in materia di pubblicazione delle informazioni a norma dell'articolo 9, paragrafo 1

Gli Stati membri organizzano i loro siti web esaustivi sugli aiuti di Stato sui quali pubblicare le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in modo da consentire un accesso agevole alle informazioni. Le informazioni sono pubblicate in formato foglio di calcolo che consente di ricercare ed estrarre i dati e di pubblicarli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML. L'accesso al sito web è consentito a tutti gli interessati senza restrizioni o obbligo di registrazione.

Le informazioni sugli aiuti individuali da pubblicare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) sono le seguenti:

- denominazione del beneficiario,
- identificativo del beneficiario,
- tipo di impresa (PMI/grande impresa) al momento della concessione,
- regione in cui è ubicato il beneficiario, a livello NUTS II ⁽¹⁾,
- settore di attività a livello di gruppo NACE ⁽²⁾,
- elemento di aiuto, espresso come importo intero in valuta nazionale ⁽³⁾,
- strumento di aiuto ⁽⁴⁾ [sovvenzione/contributo in conto interessi, prestito/anticipo rimborsabile/sovvenzione rimborsabile, garanzia, agevolazione fiscale o esenzione fiscale, finanziamento del rischio, altro (specificare)],
- data di concessione,
- obiettivo dell'aiuto,
- autorità che concede l'aiuto,
- per i regimi di cui agli articoli 16 e 21, nome dell'entità delegata e nomi degli intermediari finanziari selezionati,
- numero di riferimento della misura di aiuto ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ NUTS — Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. Generalmente, la regione è specificata a livello 2.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1; rettifica nella GU L 159 dell'11.7.1995, pag. 31).

⁽³⁾ L'equivalente sovvenzione lordo o, per i regimi di aiuti al finanziamento del rischio, l'importo dell'investimento. Per gli aiuti al funzionamento, si può indicare l'importo di aiuto annuale per beneficiario. Per i regimi fiscali e i regimi ai sensi dell'articolo 16 (aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano) e dell'articolo 21 (aiuti al finanziamento del rischio), questo importo può essere comunicato secondo gli intervalli di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Se l'aiuto viene concesso tramite più strumenti d'aiuto, l'importo dell'aiuto deve essere precisato per ogni strumento.

⁽⁵⁾ Fornito dalla Commissione nel quadro del sistema di notifica di cui all'articolo 11 del presente regolamento.